

Legge regionale 5 maggio 2017, n. 11

Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.

(BURC n. 40 del 5 maggio 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 53)

Art. 1

(Istituzione del Comune di Casali del Manco)

1. E' istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune di Casali del Manco mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
2. Il territorio del Comune di Casali del Manco è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari.

Art. 2

(Decadenza organi e nomina commissario)

1. Alla data di istituzione del Comune di Casali del Manco, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2. Dalla data di istituzione del Comune di Casali del Manco e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3

(Eventi successivi alla fusione)

1. Alla data di istituzione del Comune di Casali del Manco gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Casali del Manco le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Casole Bruzio.
2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Casali del Manco subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Casali del Manco.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Casali del Manco, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5

(Sede del Comune)

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla [l. 56/2014](#), e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria e definitiva del Comune di Casali del Manco è situata presso la sede dell'estinto Comune di Casole Bruzio.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, decentramento e municipi)

1. Gli organi del Comune di Casali del Manco, entro nove¹ mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Lo statuto del Comune di Casali del Manco prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del [d.lgs 267/2000](#), adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.
3. Lo statuto del Comune può prevedere l'istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai comuni oggetto della fusione, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad essi delegate dal Comune.
4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Spezzano Piccolo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7

(Vigenza degli atti)

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casali del Manco.
2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Casali del Manco.

¹ L'art. 4, comma 1, l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 sostituisce la parola "sei" con la parola "nove".

Art. 8

(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)

1. Il Comune di Casali del Manco è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'articolo 14, comma 28 del [decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

Art. 9

(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Casali del Manco:
 - a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del [d.lgs 267/2000](#) per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il Comune di Casali del Manco può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla fusione dei comuni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



